



## Sentenza n. 66 del 2022

Presidente: Giuliano Amato - Giudice relatore e redattore: Luca Antonini

*decisione dell'8 febbraio 2022, deposito dell'11 marzo 2022*

*comunicato stampa dell'11 marzo 2022*

### **Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale**

*atti di promovimento: ordinanze n. 126, n. 127 e n. 128 del 2021*

#### **parole chiave:**

IMPOSTE E TASSE – LEGGE DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA - PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA

#### **disposizioni impugnate:**

- art. 1, commi 687, secondo periodo, e 688, secondo periodo, in combinato disposto con il comma 684, della [legge n. 190 del 2014](#), come interpretati dall'art. 1, comma 815, della [legge n. 160 del 2019](#)
- art. 4 del [decreto-legge n. 119 del 2018](#), come interpretato dall'art. 1, comma 815, della [legge n. 160 del 2019](#), in combinato disposto con art. 1, comma 529, della [legge n. 228 del 2012](#)

#### **disposizioni parametro:**

- artt. 3, 24, 53, 81, 97, 103, 111, 114, 117, 118 e 119, primo, secondo e quarto comma, della [Costituzione](#)
- art. 6 della [CEDU](#)

#### **dispositivo:**

accoglimento; inammissibilità

Con tre distinte ordinanze di analogo tenore, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, ha sollevato distinte questioni di legittimità costituzionale.

Innanzitutto, il giudice *a quo* dubita della legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 687, secondo periodo, e 688, secondo periodo, in combinato disposto con il comma 684, della legge n. 190 del 2014, «come interpretati autenticamente» dall'art. 1, comma 815, della legge n. 160 del 2019, ovvero sia nel presupposto interpretativo che essi, nel regolare la procedura di discarico per inesigibilità dei crediti, **avrebbero «effetto anche per le società private “scorporate”»**. Si ritengono, in tal senso, violati gli artt. 3, 24, 53, 81, 97, 103, 111 (questo in relazione all'«art. 6 CEDU come ripreso dall'art. 47 Carta UE») e 119, primo, secondo e quarto comma, Cost.

In altri termini, **la Corte dei conti abruzzese ha sottoposta a valutazione di legittimità costituzionale la previsione dell'articolo 1, comma 815, della legge n. 160 del 2019 il quale – interpretando i commi 687 e 688 in combinato disposto con il comma 684 della legge n. 190 del 2014 – si ampliava retroattivamente, in favore delle cosiddette società private scorporate, l'ambito**

di applicazione sia del meccanismo di riscossione “scalare inverso” sia del non assoggettamento a controllo delle “quote affidate” fino a 300 euro.

Come ricorda lo stesso giudice delle leggi, questi si è già pronunciato sui commi 687 e 688 della legge n. 190 del 2014, dichiarando inammissibili le questioni sollevate dallo stesso rimettente.

Le questioni nuovamente sottoposte all’esame della Corte vertono, tuttavia, **sull’estensione retroattiva operata dall’art. 1, comma 815, della legge n. 160 del 2019 della disciplina delle richiamate disposizioni della legge n. 190 del 2014 alle società private scorporate.**

La Corte **dichiara l’illegittimità costituzionale** della normativa sottoposta al suo scrutinio, ritenendo la disciplina censurata **in contrasto con il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost.** (e assorbendo le questioni relative agli altri parametri costituzionali).

Ciò, sul rilievo che **l’art. 1, comma 815**, della legge n. 160 del 2019, «seppure in forma poco cristallina, appare quindi diretto a estendere “ora per allora” anche alle società “scorporate” la qualificazione di agenti della riscossione in senso stretto, in riferimento agli adempimenti cui tali società erano tenute». In tal modo la disposizione in parola ha **la «puntuale funzione di saldare la sorte dei controlli delle quote delle società scorporate a quella dell’agente della riscossione, neutralizzando così la fondamentale distinzione tra proroghe “generiche” e proroghe “specifiche” invece evidenziata come elemento caratterizzante lo sviluppo dell’ordinamento da questa Corte nella ricordata sentenza n. 51 del 2019».**

Su tali basi, i giudici di Palazzo della Consulta hanno ritenuto, quindi, **illegittima l’estensione retroattiva**, alle società private scorporate, **di una procedura speciale di riscossione ed esclusione dei controlli, introdotta con lo «specifico intento di rispondere a particolari ed eccezionali esigenze** riferibili solo ed esclusivamente agli agenti “pubblici” della riscossione e per i quali i termini per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità erano, al momento della sua entrata in vigore, ancora aperti, a differenza di quelli riferibili alle società private “scorporate”, che erano, invece, ormai scaduti».

Il giudice *a quo* **ha censurato anche l’art. 4 del decreto-legge n. 119 del 2018**, il quale ha introdotto l’automatico annullamento dei debiti di importo residuo fino a mille euro «anche agli effetti dei rapporti pendenti tra enti territoriali e società private “scorporate”», denunciando la violazione degli artt. artt. 3, 24, 53, 81, 97, 103, 111, 114, 117, 118 e 119, primo, secondo e quarto comma, Cost.

Le questioni sono state **dichiarate inammissibili**, poiché l’ordinanza di rimessione non ha adeguatamente circoscritto il *thema decidendum* del giudizio incidentale né chiarito adeguatamente l’oggetto delle censure.

La Corte **precisa, tuttavia, che nel nuovo contesto della riforma del sistema della riscossione pubblica**, inaugurata nel segno di una maggiore efficienza, **«dovranno essere evitati interventi di “rottamazione” o “stralcio”** contrari al valore costituzionale del dovere tributario e tali da recare pregiudizio al sistema dei diritti civili e sociali tutelati dalla Costituzione».

*Leonardo Pace*